

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 DI

Parte Speciale E:

Reati societari

ex art. 25-ter D. Lgs. 231/2001

ESI S.p.A.

Tabella 1 - Riepilogo modifiche ed aggiornamenti

Versione	Approvato da	Motivo aggiornamento	Data validità
1.00	Consiglio di Amministrazione	Prima emissione	5 agosto 2024



INDICE DEI CONTENUTI

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	PREMESSA.....	5
3.	LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI (ART 25-TER DEL DECRETO).....	6
4.	PROCESSI SENSIBILI	9
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA E COMPORTAMENTO E DI ASSETTO DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	15
6.	PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO..	19
o	GESTIONE DEI RAPPORTI CON AUTORITÀ DI VIGILANZA RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ REGOLATE DALLA LEGGE (ES. CONSOB).....	19
o	GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOCI, COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE	20
o	PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO E DELLE COMUNICAZIONI AI SOCI E/O MERCATO RELATIVE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE O FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ.....	20
o	OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE: GESTIONE DI CONFERIMENTI, DEI BENI SOCIALI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, DELLE OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE	22
o	SELEZIONE E ASSUNZIONE DELLE RISORSE UMANE	22
o	GESTIONE NOTE SPESE E RELATIVI RIMBORSI	22
o	GESTIONE DEL SISTEMA DI INCENTIVI E PREMI.....	23
o	APPROVVIGIONAMENTO (BENI E SERVIZI) - GESTIONE APPALTI;	23
o	ASSEGNAZIONE E GESTIONE, ANCHE INDIRETTA, DI INCARICHI DI CONSULENZE ESTERNE.....	23
o	GESTIONE PARTNERSHIP/JOINTVENTURE	23
o	GESTIONE AGENTI /DEALER/PROCACCIATORI D'AFFARI	23
o	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI.....	23
o	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING/PROMOZIONALI/SPONSORIZZAZIONI/DONAZIONI OMAGGI	23
o	GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO (VENDITE/ACQUISTO, FLUSSI FINANZIARI, SHARE SERVICE)	23
o	GESTIONE RAPPORTI COMMERCIALI CON SOGGETTI PRIVATI (CANALE DIRETTO E INDIRETTO).....	23
o	GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ATTIVA – INCASSI E GESTIONE DEL CREDITO	24
o	GESTIONE E COMUNICAZIONE DI NOTIZIE E DATI VERSO L 'ESTERNO RELATIVI ALLA SOCIETÀ.....	24
o	GESTIONE OPERAZIONI STRAORDINARIE.....	25
7.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26



1. DEFINIZIONI

“Appaltatori”: convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del Codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d’opera con la Società e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili.

“CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

“Comitato delle Segnalazioni”: il Comitato incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni delle violazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (Whistleblowing).

“Consulenti”: soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di ESI S.p.A. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.

“Decreto”: il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.

“Delega”: l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

“Destinatari”: tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti, i Fornitori, gli Appaltatori, gli agenti della Società, i Consulenti, i collaboratori a progetto e i lavoratori somministrati, coinvolti nei Processi Sensibili, nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

“Fornitori”: i fornitori di beni (merci e materiali per la produzione) e servizi (escluse le consulenze) di cui la Società si avvale nell’ambito dei Processi Sensibili.

“Modello”: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto.

“OdV”: l’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

“Organo Dirigente”: Consiglio d’Amministrazione di ESI S.p.A.

“Processo/i Sensibile/i” l’insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di Esi S.p.A., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.

“ProcessOwner” il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità ai fini del Modello 231.

“Procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

“Reati”: le fattispecie di reato considerate dal Decreto.

“Società”: ESI S.p.A.



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale E: Reati societari ex art.25-ter D. Lgs. 231/2001

“Società del Gruppo” tutte le società appartenenti al gruppo facente capo a Innovatec S.p.A. la quale le controlla ai sensi dell’art. 2359 c.c.

“Sistema di Whistleblowing”: sistema di segnalazione messo a disposizione dei dipendenti, nonché dei collaboratori e dei professionisti della società, finalizzato alla comunicazione di violazioni di leggi, violazioni del Modello rilevazioni di pericoli, frodi (reali o potenziali) o un qualunque altro rischio in grado di danneggiare l'azienda stessa, gli azionisti, i dipendenti, i clienti o la reputazione dell'ente.



2. PREMESSA

La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione dei reati societari e alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati societari, astrattamente configurabili nella realtà ESI;
- identificazione dei processi ed attività aziendali di ESI a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di risk assessment condotte (c.d. **Processi Sensibili**).
- Per **ciascun Processo Sensibile** viene inoltre fornita la **descrizione sintetica delle attività riconducibili al Processo Sensibile**, nonché illustrate le **esemplificazioni più significative delle fattispecie di reato potenzialmente associabili alla realtà ESI**;
- delineazione dei **principi di comportamento e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento delineati al Capitolo 4.3 della Parte Generale del presente Modello;
- per **ciascun Processo Sensibile, o per categorie omogenee di processi**, viene infine fornita la previsione di **principi specifici di comportamento e di controllo**, coerentemente con i principi ispiratori definiti all'interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del/i Processo/i.



3. LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI (ART 25-TER DEL DECRETO)

Tra i reati societari previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da ESI:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)** – Tale ipotesi di reato si realizza nel caso in cui ad esempio gli amministratori della Società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di trarne ingiusto profitto, espone nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omette di fornire notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della Società di appartenenza, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.
- **False comunicazioni sociali della società quotate (art. 2622 c.c.)** – Tale fattispecie di reato sussiste, qualora ricorrano gli elementi richiesti per il realizzarsi del precedente illecito, su società quotate, e vi sia un danno per i soci o per i creditori.
- **Impedito controllo (art. 2625, 2° comma c.c.)** – Tale reato si configura qualora, occultando documenti o con altri idonei artifici, gli amministratori di ESI impediscano o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o al collegio sindacale, cagionando un danno ai soci.
- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui un amministratore di ESI, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e sotto qualsiasi forma, restituisca ai soci i conferimenti o li liberi dall'obbligo di eseguirli.
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)** – Tale figura di reato ricorre nel caso in cui gli amministratori di ESI ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)** - Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori di ESI acquistino o sottoscrivano, al di fuori dei casi previsti dalla legge, azioni sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui gli amministratori di ESI, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)** – Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti di ESI, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale,



sottoscrizione reciproca di azioni, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si può configurare qualora un esponente di ESI dia o prometta denaro o altra utilità, anche per interposta persona, ad un esponente di un'altra società (amministratore, direttore generale, dirigente preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi), affinché questo compia od ometta atti (ad es. accordi un importante contratto a ESI per un corrispettivo molto superiore alla media), in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)** – Tale fattispecie di reato si può configurare qualora un esponente di ESI offra o prometta denaro o altra utilità, ad un esponente di un'altra società (amministratore, direttore generale, dirigente preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi), affinché questo compia od ometta atti, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, e questi non accetti.
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto apicale di ESI sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato può, infatti, essere commesso da “chiunque”, quindi anche da soggetti esterni alla Società), con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Aggiotaggio (art 2637 c.c.)** – Tale fattispecie di reato ricorre qualora, ad esempio, il soggetto apicale di ESI diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art 2638 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si realizza qualora nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste ai sensi della normativa applicabile in materia si espongano fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero si occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 del D. Lgs. 19/2023)** - La condotta si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l'alterazione di documenti veri, la presentazione di false dichiarazioni, ovvero l'omissione di informazioni rilevanti. Con riferimento all'elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo di dolo specifico consistente nel fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D. Lgs. 19/2023 che è un atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli



atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera. Il citato art. 29, in particolare, stabilisce che, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione. Alla richiesta vengono allegati dalla società una serie di documenti, quali – a titolo esemplificativo – il progetto di fusione transfrontaliera, la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto, le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti. Pertanto, ai fini del rilascio del certificato preliminare il notaio, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, effettuerà una serie di verifiche per accertare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge o l'osservanza delle formalità necessarie per la realizzazione l'operazione e, in caso di esito positivo, ne darà attestazione nel certificato.



4. PROCESSI SENSIBILI

I Processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment (cfr. Capitolo 2 Parte Generale "Processo di redazione e implementazione del Modello").

Con riferimento specifico ai reati societari, ai fini della presente Parte Speciale, sono stati individuati i seguenti Processi Sensibili, ossia processi più specificatamente a rischio di commissione di reati societari, ovviamente, con specifico riferimento alla realtà aziendale di ESI:

1. Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge (es: Garante della Privacy; Consob)
2. Gestione dei rapporti con soci, collegio sindacale e Società di Revisione
3. Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società
4. Operazioni relative al capitale sociale: gestione di conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale
5. Selezione e assunzione delle risorse umane
6. Gestione note spese e relativi rimborsi
7. Gestione del sistema di incentivi e premi
8. Approvigionamento (Beni e Servizi) - Gestione appalti
9. Assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenze esterne
10. Gestione agenti /dealer/procacciatori d'affari
11. Gestione dei flussi finanziari - pagamenti
12. Gestione dei rapporti commerciali con soggetti privati (canale diretto e indiretto)
13. Gestione della fatturazione attiva - incassi e gestione del credito
14. Gestione delle attività di Marketing/promozionali/sponsorizzazioni/donazioni /omaggi
15. Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno relativi alla società.
16. Gestione delle operazioni straordinarie (es. fusione)
17. Gestione rapporti con Ente di Certificazione

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo."



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale E: Reati societari ex art.25-ter D. Lgs. 231/2001

#	Processo Sensibile	Descrizione del processo	Reati ipotizzabili
1	GESTIONE DEI RAPPORTI CON AUTORITÀ DI VIGILANZA RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ REGOLATE DALLA LEGGE (ES: GARANTE DELLA PRIVACY; CONSOB)	Per la descrizione del Processo, si rimanda alla Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.	Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) Tale reato è configurabile, ad esempio, in ipotesi di comunicazioni di dati falsi alla Consob al fine di ostacolarne le attività di vigilanza
2	GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOCI, COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE	Il processo si riferisce prevalentemente alla gestione del rapporto con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione per la gestione delle richieste di informazioni/documenti provenienti dall’azionariato e la gestione delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione.	Impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.) Tale reato è configurabile qualora gli Amministratori di ESI, occultando documentazione rilevante, non rispondano in modo puntuale e corretto ad una richiesta di informazioni presentata dal Collegio Sindacale circa lo stato della società (ad esempio riguardante l’esistenza di perdite, richieste di risarcimento da parte di terzi, applicazioni di penali contrattuali), laddove ciò sia compiuto in danno dei soci.
3	PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO E DELLE COMUNICAZIONI AI SOCI E/O AL MERCATO RELATIVE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE O FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ	Il processo si riferisce alle attività finalizzate alla predisposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria previste dalla normativa in vigore, ovvero la redazione del Bilancio civilistico di ESI.	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora un dirigente preposto alla redazione del bilancio rappresenti nel bilancio un fatto non vero, in modo idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della Società con l’intenzione di ingannare il pubblico.
4	OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE: GESTIONE DI CONFERIMENTI, DEI BENI SOCIALI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, DELLE OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE	Il processo in esame si riferisce alla gestione delle operazioni relative al capitale sociale. Le possibili tipologie di operazioni possono essere ricondotte principalmente alle seguenti: a) gestione dei conferimenti e dei beni sociali;	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora si effettuino riduzioni del capitale sociale, o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale E: Reati societari ex art.25-ter D. Lgs. 231/2001

		b) distribuzione di utili e/o riserve distribuibili; c) operazioni sulle partecipazioni; d)eventuali aumenti di capitale sociale.	legge a tutela dei creditori, idonee a cagionare danno a questi ultimi; Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora si distribuiscano ai soci gli utili destinati per legge a riserva, laddove sussista un interesse o un vantaggio per la Società.
5	SELEZIONE E ASSUNZIONE DELLE RISORSE UMANE	Per la descrizione del Processo, si rimanda alla Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso di assunzione del parente di un fornitore di una società cliente al fine di ottenere un contratto di fornitura dei prodotti della Società a prezzi molto più alti rispetto a quelli di mercato Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui proponesse o promettesse l’assunzione di un congiunto di un fornitore di una società cliente (e questi tuttavia non accettasse), al fine di ottenere un contratto di fornitura dei prodotti della Società a prezzi molto più alti rispetto a quelli di mercato
6	GESTIONE NOTE SPESE E RELATIVI RIMBORSI	Per la descrizione del Processo, si rimanda alla Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) Tali ipotesi di reato potrebbero configurarsi in caso di strumentale creazione di provviste (attraverso il processo di rimborso delle note spese) destinate alla corruzione di un esponente di altra società o promettendo dazioni in denaro o vantaggi economici all’esponente di altra



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale E: Reati societari ex art.25-ter D. Lgs. 231/2001

			società.
7	GESTIONE DEL SISTEMA DI INCENTIVI E PREMI	Per la descrizione del Processo, si rimanda alla Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) Tali ipotesi di reato potrebbero configurarsi in caso di strumentale creazione di provviste (attraverso il processo di erogazione di incentivi e premi) destinate alla corruzione di un esponente di altra società.
8	APPROVVIGIONAMENTO (BENI E SERVIZI) - GESTIONE APPALTI	Per la descrizione del Processo, si rimanda alla Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) Tali ipotesi di reato si potrebbero configurarsi qualora un esponente di ESI prometta denaro o altra utilità ad un soggetto appartenente ad una società fornitrice affinché lo stesso favorisca indebitamente ESI, in violazione dei propri obblighi d’ufficio, stipulando un contratto di fornitura a prezzi irrisori (nel caso di istigazione il soggetto appartenente alla società fornitrice non dovrebbe accettare denaro o la promessa).
9	ASSEGNAZIONE E GESTIONE, ANCHE INDIRETTA, DI INCARICHI DI CONSULENZE ESTERNE	Per la descrizione del Processo, si rimanda alla Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) Tale ipotesi di reato potrebbero configurarsi qualora un amministratore della Società prometta una somma di denaro al partner di una società di consulenza al fine di ottenere una offerta di servizi con un corrispettivo molto scontato, con nocumento per la società di consulenza (nel caso di istigazione il soggetto appartenente alla società di consulenza non dovrebbe accettare denaro o la promessa)
10	GESTIONE AGENTI /DEALER/PROCACCIATORI D’AFFARI	Per la descrizione del Processo, si rimanda alla Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) Tali ipotesi di reato potrebbero venire in rilievo, in via



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale E: Reati societari ex art.25-ter D. Lgs. 231/2001

			strumentale, nell'ipotesi in cui il rapporto contrattuale posto in essere da ESI con l'Agente sia utilizzato per costituire fondi extracontabili con il quale realizzare la dazione di denaro o la promessa di denaro che perfeziona il reato.
11	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI	Per la descrizione del Processo, si rimanda alla Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione".	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) Tali ipotesi di reato potrebbero configurarsi in via strumentale, in caso di creazione di provviste destinate alla corruzione o all'istigazione alla corruzione di un esponente di altra società.
12	GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON SOGGETTI PRIVATI (CANALE DIRETTO E INDIRETTO)	Per la descrizione del Processo, si rimanda alla Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione".	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso di assunzione del parente di un fornitore di una società cliente al fine di ottenere un contratto di fornitura dei prodotti della Società a prezzi molto più alti rispetto a quelli di mercato. Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui proponesse o promettesse l'assunzione di un congiunto di un fornitore di una società cliente (e questi tuttavia non accettasse), al fine di ottenere un contratto di fornitura dei prodotti della Società a prezzi molto più alti rispetto a quelli di mercato.
13	GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ATTIVA - INCASSI E GESTIONE DEL CREDITO	Il processo si riferisce alle attività di predisposizione ed emissione delle fatture attive nonché alle ulteriori fasi di gestione del rapporto con il cliente nell'ipotesi di emissione di note di credito.	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Tale ipotesi di reato potrebbe rilevare qualora, a seguito della dazione di denaro da parte di un esponente di ESI al responsabile acquisti di una società cliente, sia emessa



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale E: Reati societari ex art.25-ter D. Lgs. 231/2001

		Inoltre, il processo si riferisce all'intero ciclo di gestione del credito.	una fattura per un importo superiore al valore della fornitura, ovvero non sia emessa una nota di credito a fronte del reso da parte del cliente.
14	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING/PROMOZIONALI/SPONSORIZZAZIONI/ DONAZIONI / OMAGGI	Per la descrizione del Processo si rimanda alla Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione".	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla Corruzione tra privati (art 2635 bis c.c.) Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora un esponente di ESI dia un omaggio (o prometta un omaggio) di valore ad un esponente di un'altra società, ad esempio il Direttore Acquisti di una società cliente, affinché quest'ultimo, in violazione dei propri doveri d'ufficio, accetti una proposta di fornitura di beni di ESI a prezzi maggiorati. Oppure in caso di utilizzo di contratti di sponsorizzazione per la creazione di provviste destinate alla corruzione di un esponente di un'altra società
15	GESTIONE E COMUNICAZIONE DI NOTIZIE E DATI VERSO L'ESTERNO RELATIVI ALLA SOCIETÀ E/O AL GRUPPO	Il processo si riferisce alla gestione e relativa comunicazione all'esterno delle notizie e dei dati relativi alla società non rientranti nella categoria di "informazioni privilegiate".	Aggiotaggio (art 2637 c.c.) Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui un esponente di ESI diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del valore economico della Società o degli strumenti finanziari quotati della Società.
16	GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE (ES. FUSIONE)	Il processo si riferisce alla gestione delle operazioni straordinarie realizzate da ESI (ed esempio fusione, scissione, etc.).	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 del D. Lgs. 19/2023) Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui ESI, nell'ambito di un'operazione societaria straordinaria (ad es. fusione), produca documenti falsi ovvero ometta informazioni rilevanti tali da far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D. Lgs. 19/2023.



5. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA E COMPORTAMENTO E DI ASSETTO DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo 6 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo 3.

La presente Parte Speciale “E” prevede l’espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico;

All’uopo i Destinatari è fatto **divieto**, in particolare, di tenere i seguenti comportamenti/effettuare le seguenti operazioni:

- impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione;
- determinare o influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllata al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;



- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, falsificare documenti e dati, nonché rendere dichiarazioni mendaci o omettere informazioni al fine di ottenere documenti o dati o informazioni richiesti per legge tra cui anche il certificato preliminare.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

- tutti i Destinatari coinvolti nelle Attività Sensibili devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previste dal Codice Etico; in particolare i Destinatari dovranno osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio in modo da fornire ai soci/azionisti e ai terzi informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ESI cui essa appartiene, nel rispetto di tutte le norme di legge e dei principi contabili applicativi.
- pertanto, è vietato indicare in bilancio dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. È fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”, anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, agli eventuali direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci/azionisti o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- i Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- gli stessi devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge



a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;

- nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari o su titoli non quotati in mercati regolamentati ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, i Destinatari devono attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari o di titoli non quotati in mercati regolamentati.
- I Destinatari devono improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere. In tale prospettiva, i Destinatari (con particolare riferimento agli organi sociali ed ai loro componenti, nonché ai Dipendenti) devono evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- gli organi societari e i loro componenti nonché i Dipendenti della Società devono: a) inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti (incluse le Istruzioni di Vigilanza) o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; b) indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; c) evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- è obbligo astenersi dal compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di società (siano esse clienti, Fornitori, Consulenti, Partner, Appaltatori, altre Società del Gruppo, ecc.) che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o



mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione del reato di corruzione tra privati; i Destinatari devono astenersi dal distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità che possano costituire violazione di leggi o regolamenti o siano in contrasto con il Codice Etico, o possano - se resi pubblici - costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, per ESI;

- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta della controparte), all'interpretazione della normativa vigente devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.
- i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nelle Attività Sensibili devono garantire il costante aggiornamento del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa interna ed esterna di riferimento per lo svolgimento delle Attività Sensibili.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo, Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o Collaboratori, esponenti delle altre Società del Gruppo, Partner, beneficiari di sponsorizzazioni, nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole, oltre a quelle già indicate al par. 6.

- la Società non può intrattenere in particolare rapporti finanziari e commerciali con soggetti terzi (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata la commissione di reati di corruzione tra privati, l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, al traffico della droga, all'usura, etc.



6. PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nel Capitolo § 4 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi.

6.1 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- GESTIONE DEI RAPPORTI CON AUTORITÀ DI VIGILANZA RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ REGOLATE DALLA LEGGE (ES. CONSOB)
- GESTIONE RAPPORTI CON ENTE DI CERTIFICAZIONE

Per quanto attiene al processo in esame si vedano le prescrizioni contenute nel paragrafo 6.1. della parte speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, nonché le seguenti.

- La gestione dei rapporti in esame dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, anche eventualmente con l'ausilio degli esponenti delle altre Società del Gruppo; è necessario per tutti mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza nel rispetto dei principi del Codice Etico;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con le Autorità di Vigilanza per conto della Società devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, formalizzata, per quanto concerne Dipendenti, organi sociali, esponenti delle altre Società del Gruppo, in un'apposita procura o in una delega o in procedura e/o in disposizioni operative o organizzative interne, ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di collaborazione per quanto concerne soggetti terzi che operano in nome, per conto o nell'interesse della Società;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti delle Autorità di Vigilanza, e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- i Destinatari del presente Modello non possono presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza;
- i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui al Processo in esame dovranno essere definite istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative della Società;
- la tracciabilità deve essere garantita dall'archivio dei documenti, debitamente compilati e firmati;
- in occasione di accertamenti o ispezioni effettuate da parte delle Autorità di Vigilanza, il rapporto con il soggetto pubblico deve essere gestito dal Responsabile della Funzione interessata nonché dai soggetti muniti di deleghe/procure per sottoscrivere i verbali rilasciati.



6.2 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOCI, COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE
- La gestione dei rapporti in esame dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, anche eventualmente con l'ausilio degli esponenti delle altre Società del Gruppo; è necessario per tutti mantenere un comportamento collaborativo con soci e organi sociali, nel rispetto dei principi del Codice Etico;
- devono essere individuati uno o più responsabili della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse ai soci/azionisti ed agli organi sociali, secondo gli strumenti normativi ed organizzativi adottati dalla Società;
- tali soggetti, qualora gli sia richiesta un'informazione dai soci ed agli organi sociali, devono verificare la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dai soci e dagli organi, devono essere documentate e conservate;
- chi fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività è tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza;
- il soggetto responsabile della archiviazione delle informazioni, cui sia legittimamente richiesta un'informazione, deve fornirla in tempi ragionevoli, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
- la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società è consentita esclusivamente alle persone autorizzate e avviene solo attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza della trasmissione e il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni.

6.3 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO E DELLE COMUNICAZIONI AI SOCI E/O MERCATO RELATIVE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE O FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ
- devono essere formalizzate procedure organizzative e contabili, che devono essere costantemente aggiornate, rivolte a tutte le funzioni coinvolte nelle attività di formazione del bilancio e delle relazioni mensili e periodiche, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti o predisposti e quali informazioni possono essere diffuse all'esterno, definendo tempistiche e modalità;
- la gestione dei rapporti in esame dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, anche eventualmente con l'ausilio degli esponenti delle altre Società del Gruppo, nonché dei principi dettati dal Codice Etico;



- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dai Processi in esame;
- le procedure operative aziendali devono indicare con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa, anche eventualmente esterna alla Società, deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili;
- tutte le operazioni di rivelazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- i soggetti deputati allo svolgimento delle indicate attività sensibili, anche se esterni rispetto alla Società, forniscano le informazioni al Consiglio di Amministrazione della stessa (nella persona dell'Amministratore Delegato) in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
- qualora utile per la comprensione dell'informazione, tali soggetti indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne allegano una copia;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga con una modalità che ne consenta la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la redazione (esposizione e valutazione) dei documenti contabili ai fini civilistici italiani deve effettuarsi ai sensi dei Principi Contabili vigenti ed applicabili;
- deve essere osservata la correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- si deve provvedere alla verifica puntuale in ordine alla effettività e congruità delle prestazioni in relazione alle operazioni infragruppo che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte nel contesto del Gruppo: in particolare, le operazioni infragruppo e/o con società collegate devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni devono essere regolate a condizioni di mercato, o equivalenti, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per tutte le società del gruppo. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile in tema gestione dei conflitti di interessi degli amministratori;
- deve essere garantita la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o dilazione di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- deve sussistere l'obbligo di inoltro di tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza in caso di errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni od operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o comunque fatti idonei ad influire sul mercato.



6.4 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE: GESTIONE DI CONFERIMENTI, DEI BENI SOCIALI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, DELLE OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito del Gruppo, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a modalità che prevedano in particolare:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni con il Collegio Sindacale;
- la predisposizione da parte della funzione aziendale che propone l'operazione, di idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione;
- la verifica preliminare della completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione, ai fini della registrazione contabile dell'operazione;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea degli azionisti;
- l'obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte degli amministratori in merito ad eventuali situazioni di interesse, per conto proprio o di terzi, in operazioni della Società;
- l'obbligo per i Destinatari diversi dagli amministratori della Società, di adeguata e tempestiva informazione in merito a situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate;
- l'individuazione degli esponenti aziendali (diversi dagli amministratori della Società) che ricoprano incarichi o svolgano attività potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in altre società del Gruppo, anche attraverso la previsione di un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di tali situazioni.

6.5 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- SELEZIONE E ASSUNZIONE DELLE RISORSE UMANE

Si vedano le prescrizioni contenute nel paragrafo 6.2 della parte speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.

6.6 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- GESTIONE NOTE SPESE E RELATIVI RIMBORSI



Si vedano le prescrizioni contenute nel paragrafo 6.3 della parte speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.

6.7 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- GESTIONE DEL SISTEMA DI INCENTIVI E PREMI

Si vedano le prescrizioni contenute nel paragrafo 6.3 della parte speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, nonché le seguenti:

- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal processo a rischio (definizione del budget, definizione del piano incentivi, riconoscimento del premio/incentivo, liquidazione del premio/incentivo);
- i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente Modello, nonché con le previsioni del Codice Etico;
- la determinazione degli obiettivi aziendali ed i relativi programmi di incentivazione devono essere condotti in conformità ai principi di correttezza ed equilibrio, non individuando obiettivi eccessivamente ambiziosi e/o difficilmente realizzabili attraverso l’ordinaria operatività e che possano indurre a comportamenti indebiti, ovvero a situazioni di conflitto di interesse.

6.8 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- APPROVVIGIONAMENTO (BENI E SERVIZI) - GESTIONE APPALTI;
- ASSEGNAZIONE E GESTIONE, ANCHE INDIRETTA, DI INCARICHI DI CONSULENZE ESTERNE
- GESTIONE PARTNERSHIP/JOINTVENTURE
- GESTIONE AGENTI /DEALER/PROCACCIATORI D’AFFARI
- GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI
- GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING/PROMOZIONALI/SPONSORIZZAZIONI/DONAZIONI OMAGGI
- GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO (VENDITE/ACQUISTO, FLUSSI FINANZIARI, SHARE SERVICE)

Si vedano le prescrizioni contenute nella Parte speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.

6.9 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- GESTIONE RAPPORTI COMMERCIALI CON SOGGETTI PRIVATI (CANALE DIRETTO E INDIRETTO)
- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal processo a rischio;



- gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere debitamente formalizzati secondo gli standard contrattuali aziendali in uso e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
- i Destinatari non possono effettuare o promettere, in favore dei terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in accordo;
- I contratti finali sono tutti formalizzati e sottoscritti secondo il sistema di poteri in essere;
- nelle Condizioni generali di vendita sono introdotte apposite clausole che prevedano l'obbligo del rispetto del Modello 231 e/o del Codice Etico della Società;
- l'archiviazione della documentazione prodotta è a cura delle Funzioni Commerciali coinvolte.

6.10 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ATTIVA – INCASSI E GESTIONE DEL CREDITO
- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal processo a rischio;
- i Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
- i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nel Processo Sensibile devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa esterna di riferimento per lo svolgimento dell'attività previste dai Processi Sensibili in esame;
- l'emissione delle fatture è effettuata attraverso il Sistema gestionale aziendale che elabora automaticamente importi e condizioni del contratto ed effettua la relativa registrazione contabile delle vendite e dei conti creditori;
- tutti i rapporti con eventuali Consulenti coinvolti nel Processo in esame devono essere debitamente formalizzati per iscritto e sottoscritti secondo il sistema di poteri in essere;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

6.11 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- GESTIONE E COMUNICAZIONE DI NOTIZIE E DATI VERSO L'ESTERNO RELATIVI ALLA SOCIETÀ

Si raccomanda il rispetto dei seguenti principi:

- i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati ad una specifica funzione aziendale.
- occorre prevedere un obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dai Destinatari o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione così come sulle informazioni di carattere confidenziali fornite



ai rappresentanti dei soci di ESI. Essi, pertanto, non possono rivelare a terzi o fare uso improprio delle informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza.

6.12 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

○ GESTIONE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Con riferimento alla predisposizione di situazioni patrimoniali e di prospetti predisposti ovvero acquisiti in occasione della deliberazione o dell'esecuzione di operazioni straordinarie, o di operazioni sul capitale, al Personale delle Strutture coinvolto è richiesto di:

- assicurare la correttezza sul piano giuridico, la completezza dei dati esposti nei Prospetti, e nelle situazioni patrimoniali predisposte (per le operazioni straordinarie che vedono coinvolta ESI) ovvero acquisite;
- garantire presidiare il rispetto delle scadenze definite per la redazione e per l'approvazione dei prospetti e delle situazioni patrimoniali;
- verificare che i criteri di valutazione utilizzati per la predisposizione dei prospetti e le situazioni patrimoniali siano allineati alla normativa vigente;
- assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e di vigilanza disciplinanti le posizioni di conflitto d'interessi, ovvero effettuare l'immediata comunicazione all'Organo amministrativo e/o al proprio Responsabile della propria condizione di conflitto, astenendosi dal partecipare all'esercizio dell'attività o all'esecuzione del processo interessato o al processo decisionale;
- assicurare, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l'archiviazione e la conservazione di tutta la documentazione di competenza, prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente le operazioni straordinarie alla esecuzione degli adempimenti svolti per predisporre i Prospetti informativi.



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale E: Reati societari ex art.25-ter D. Lgs. 231/2001

7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alle attività sensibili ed ai relativi protocolli trattati nel presente fascicolo, devono essere trasmessi all'OdV i seguenti flussi informativi:

- Eventuali comunicazioni della società di revisione esterna riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;